REGOLAMENTO (CEE) N. 1560/78 DELLA COMMISSIONE
del 5 luglio 1978
relativo alla comunicazione dei corsi di talune varietà di pesche

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1154/78 (2), in particolare l'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma,

considerando che, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72, se durante l'intera campagna di commercializzazione, per le pesche, o durante il periodo 1° luglio-31 agosto, per le pere, i corsi di prodotti aventi le stesse carattersistiche di quelli presi in considerazione per fissare il prezzo di base non possono essere rilevati un determinato giorno su un determinato mercato rappresentativo, gli Stati membri comunicano alla Commissione i corsi rilevati per altri prodotti da definirsi ;

considerando che, per definire tali prodotti, occorre basarsi sulla rappresentatività delle loro varietà nel corso dei periodi esaminati, nonché sul calibro dei frutti appartenenti a dette varietà ;

considerando che, per le pesche, le varietà da prendere in considerazione sono le seguenti : Cardinal, Springtime, Dixired, Red Haven e J. H. Hale ; che, per le pere, le varietà prese in considerazione per fissare i prezzi di base sono regolarmente presenti sul mercato ; che, per il momento, non occorre quindi definire un prodotto diverso da quello preso in considerazione per fissare il prezzo di base ;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Nel mese di giugno vengono comunicati, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72, i corsi rilevati per le pesche delle varietà Cardinal e Springtime, categoria di qualità I, calibro 51/61 mm ; a tali corsi, da cui viene detratto il costo dell'imballaggio nel caso in cui sia incluso, si applica il coefficiente 0,95.

2. Nel mese di luglio vengono comunicati, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72, i corsi rilevati per le pesche delle varietà Dixired e Red Haven, categoria di qualità I calibro 61/67 mm ; a tali corsi, da cui viene detratto il costo dell'imballaggio nel caso in cui sia incluso, si applica il coefficiente 0,95.

3. Nel mese di agosto vengono comunicati, a norma dell'articolo 17, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 1035/72, i corsi rilevati per le pesche della varietà J. H. Hale, categoria di qualità I, calibro 61/67 mm ; a tali corsi, da cui viene detratto il costo dell'imballaggio nel caso in cui sia incluso, si applica il coefficiente 1.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 luglio 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.
(2) GU n. L 144 del 31. 5. 1978, pag. 5.